SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 303**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1988.

Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. relativi all'anno 1988 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

88A4960

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano ed approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata fra l'Università cattolica del «Sacro Cuore» e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia per il convenzionamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella tabella 1 (art. 27), ruolo dei professori universitari - fascia dei professori straordinari e ordinari, nell'annotazione di cui al punto 4), relativa ai posti di ruolo convenzionati per la facoltà di agraria, nell'ultimo comma la denominazione dell'insegnamento di «valutazione zootecnica degli alimenti» cambia in quella di «nutrizione ed alimentazione animale».

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto all'art. 1, è approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato in Milano il 22 luglio 1986, tra l'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia per il convenzionamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, di aggiornamento della convenzione, repertorio n. 32, stipulata in Milano l'8 luglio 1974 tra le parti medesime, per il convenzionamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «valutazione zootecnica degli alimenti» che per effetto del precedente art. 1 cambia la denominazione in quella di «nutrizione ed alimentazione animale».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 155

Repertorio n. 431/1986

Atto aggiuntivo alla convenzione, repertorio n. 32, stipulata fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia per il convenzionamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1986 (millenovecentottantasei), il giorno 22 del mese di luglio alle ore 12 in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano, largo Gemelli n. 1, avanti a me dottor Domenico Lofrese, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del S. Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 7743 in data 27 gennaio 1979, con rinuncia di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

Bausola prof. Adriano, nato ad Ovada (Alessandria) il 22 dicembre 1930, residente per la carica in Milano, largo Gemelli n. 1, rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, autorizzato al presente atto con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione in data 23 ottobre 1985;

Chiappa comm. Luigi, nato a Peschiera Borromeo (Milano) il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica in Milano, via Meravigli n. 9/B, membro della giunta camerale della C.C.I.A.A. di Milano, delegato per il presente atto dal presidente in data 11 luglio 1986;

Cossandi dott. Carlo, nato a Rovato (Brescia) il 16 dicembre 1931, domiciliato per la carica in Brescia, via Einaudi, 23, membro della giunta camerale della C.C.I.A.A. di Brescia, delegato per il presente atto dal presidente in data 11 luglio 1986;

Simoncini avv. Costantino, nato a Clusone (Bergamo) il 20 giugno 1918, domiciliato per la carica in Bergamo, largo Belotti, 16, presidente della C.C.I.A.A. di Bergamo, avente i poteri per questo atto;

Damiani geom. Walter, nato a Dorno (Pavia) il 15 novembre 1919, domiciliato per la carica in Pavia, via Mentana, 27, presidente della C.C.I.A.A. di Pavia, avente i poteri per questo atto.

Premesso che:

in data 8 luglio 1974 è stata stipulata con le C.C.I.A.A. di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia una convenzione intesa a finanziare un posto di ruolo di «valutazione zootecnica degli alimenti»;

detto posto di ruolo è stato ricoperto dal prof. Gianfranco Piva a decorrere dall'anno accademico 1980/81;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 19 aprile 1982 ha modificato l'ordinamento didattico della facoltà di agraria, con l'obbligo, per le università, di adeguarvisi nel più breve tempo possibile e che a ciò l'Università cattolica del Sacro Cuore si è attenuta con delibere dei propri organi direttivi, ottenendo l'approvazione per l'applicazione del riordinamento stesso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1239;

il nuovo ordinamento didattico non prevede l'insegnamento di cui alla citata convenzione, repertorio n. 32, del 1974, bensì quello di «nutrizione e alimentazione animale»;

la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore in data 17 dicembre 1974 ha dichiarato l'insegnamento di «valutazione zootecnica degli alimenti» affine a quello di «nutrizione e alimentazione animale» ed ha pertanto provveduto al trasferimento del prof. Gianfranco Piva su detto insegnamento.

Tutto ciò premesso

Le parti come sopra descritte convengono che la convenzione stipulata l'8 luglio 1974, repertorio n. 32, sia integrata dalle seguenti clausole:

1) le C.C.I.A.A. di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia, al fine di favorire il proseguimento dei rapporti tecnici e scientifici con l'Università cattolica del Sacro Cuore per le esigenze attinenti alle proprie funzioni, si impegnano a finanziare la catteda di «nutrizione e alimentazione animale», versando i seguenti contributi:

a) L. 40.200.000 pari al costo per il trattamento economico di professore ordinario;

b) L. 10.050.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono spettare al titolare del cennato posto di ruolo;

2) tutte le altre clausole previste dalla convenzione, repertorio n. 32, del 1974 vengono confermate.

Dichiarano le parti stipulanti che il presente atto ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince da quanto precede, e pertanto l'Università cattolica del Sacro Cuore chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di due fogli scritti su quattro facciate intere e dieci righe della quinta facciata comprese le firme.

(Seguono le firme)

Registrato presso l'ufficio del registro - Atti pubblici, di Milano, l'8 agosto 1986 al n. 21039, serie 1/B - Esatte L. 50.200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

88A5052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 187 a 194, relativi alla scuola di specializzazione in statistica medica, che muta denominazione in statistica sanitaria, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in statistica sanitaria

Art. 187. — È istituita la scuola di specializzazione in statistica sanitaria presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare laureati altamente qualificati e competenti nel campo dei metodi e delle applicazioni della statistica sanitaria.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della statistica sanitaria, la scuola si articola negli indirizzi di statistica medica e di programmazione socio-sanitaria.

La scuola rilascia i titoli di specialista in statistica sanitaria, indirizzo statistica medica, indirizzo programmazione socio-sanitaria.

L'indirizzo di statistica medica tende a specializzare professionalmente, per quanto attiene alla metodologia statistica, i ricercatori del settore biomedico, clinico ed epidemiologico.

L'indirizzo di programmazione socio-sanitaria tende a specializzare operatori nell'area funzionale della prevenzione e della sanità pubblica fornendo un'approfondita preparazione scientifico-teorica e tecnico-pratica.

Art. 188. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Dopo l'anno comune lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Art. 189. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 190. — Sono ammessi alle prove per l'ammissione alla scuola i laureati in: agraria, architettura, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale, discipline economiche e sociali, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, farmacia, fisica, giurisprudenza, ingegneria, matematica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, pedagogia, psicologia, scienza agraria, scienze bancarie ed assicurative, scienze biologiche, scienze dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, sociologia, urbanistica.

Per l'iscrizione alla scuola non è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 191. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) socio-demografica;

b) matematico-statistica;

c) statistico-medica;

d) informatica;

e) epidemiologica;

f) economico-legislativa;

g) programmazione socio-sanitaria.

Art. 192. — Gli insegnamenti relativi alle aree di cui al precedente articolo, con specificazione di afferenze, secondo legenda, alle tre facoltà che concorrono al funzionamento della scuola, sono i seguenti:

Legenda:

(a) facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

(b) facoltà di medicina e chirurgia;

(c) facoltà di architettura.

a) Socio-demografica:

statistica sanitaria (b)
demografia (a)
demografia sociale (a)
modelli demografici (a)
sociologia sanitaria (a)
statistica della sicurezza sociale (b)

b) Matematico-statistica:

biomatematica (a)
metodologia statistica (a)
inferenza statistica (a)
piano degli esperimenti (a)
analisi statistica multivariata (a)

c) Statistico-medica:

statistica medica (a)
sperimentazione clinica (a)
modelli decisionali in medicina (a)
biometria (a)
pianificazione dell'inchiesta sanitaria (a)
metodi di campionamento in campo sanitario (a)
genetica delle popolazioni umane (b)

d) Informatica:

sistemi informativi sanitari (b)
informatica medica (b)
elaborazione automatica dei dati (a)

e) Epidemiologica:

epidemiologia generale (b)
ecologia (c)
metodologia epidemiologica (b)
igiene ambientale e del territorio (c)
medicina preventiva (b)
educazione sanitaria (b)
metodi di misura della salute (a)

f) Economico-legislativa:

politica e legislazione sanitaria (b)
economia sanitaria (b)
contabilità sanitaria (a)

g) Programmazione socio-sanitaria:

principi di programmazione sanitaria (c)
metodologia e tecnica della programmazione sanitaria (c)
programmazione sanitaria applicata (c)
urbanistica e architettura sanitaria (c)
tecniche di direzione sanitaria (b)
ricerca operativa in campo sanitario (a)
organizzazione dei servizi socio-sanitari (b)
valutazione dei servizi socio-sanitari (c)

Art. 193. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai due indirizzi del biennio seguente:

1° Anno:

Socio-demografica (ore 90):
statistica sanitaria . . . . ore 30
demografia . . . . » 40
statistica della sicurezza sociale . . . » 20

Matematico-statistica (ore 110):
biomatematica . . . . » 40
metodologia statistica . . . . » 40
inferenza statistica . . . . » 30

Statistico-medica (ore 20):
pianificazione dell'inchiesta sanitaria » 20

Informatica (ore 50):
elaborazione automatica dei dati . . » 50

Epidemiologica (ore 50):
epidemiologia generale . . . . » 30
ecologia . . . . » 20

Economico-legislativa (ore 20):
politica e legislazione sanitaria » 20

Programmazione socio-sanitaria (ore 60):
princìpi di programmazione sanitaria » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo statistica medica:

Socio-demografica (ore 50):
statistica sanitaria . . . . ore 20
demografia sociale . . . . » 30

Matematico-statistica (ore 100):
biomatematica . . . . » 30
metodologia statistica . . . . » 40
inferenza statistica . . . . » 30

Statistico-medica (ore 90):
statistica medica . . . . » 30
biometria . . . . » 30
metodi di campionamento in campo sanitario . . . . » 30

Informatica (ore 100):
sistemi informativi sanitari . . . . . . » 30
elaborazione automatica dei dati . . » 70

Epidemiologica (ore 60):
metodologia epidemiologica . . . . . ore 40
metodi di misura della salute . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo statistica medica:

Socio-demografica (ore 40):
modelli demografici . . . . ore 40

Matematico-statistica (ore 100):
metodologia statistica . . . . » 30
piano degli esperimenti . . . . » 40
analisi statistica multivariata . . . . . » 30

Statistico-medica (ore 120):
statistica medica . . . . » 40
sperimentazione clinica . . . . » 30
modelli decisionali in medicina . . . » 20
genetica delle popolazioni umane . . » 30

Informatica (ore 80):
informatica medica . . . . » 20
elaborazione automatica dei dati . . » 60

Epidemiologica (ore 60):
metodologia epidemiologica . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo di programmazione socio-sanitaria:

Socio-demografica (ore 50):
statistica sanitaria . . . . ore 20
demografia sociale . . . . » 30

Statistico-medica (ore 40):
metodi di campionamento in campo sanitario . . . . » 40

Informatica (ore 80):
sistemi informativi sanitari . . . . . . » 30
elaborazione automatica dei dati . . » 50

Epidemiologica (ore 90):
metodologia epidemiologica . . . . . » 40
medicina preventiva . . . . » 30
metodi di misura della salute . . . . » 20

Economico-legislativa (ore 40):
economia sanitaria . . . . » 40

Programmazione socio-sanitaria (ore 100):
metodologia e tecnica della programmazione sanitaria . . . . » 50
ricerca operativa in campo sanitario » 30
organizzazione dei servizi socio-sanitari . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di programmazione socio-sanitaria:

Socio-demografica (ore 30):
sociologia sanitaria . . . . ore 30

Informatica (ore 50):
elaborazione automatica dei dati . . » 50

Epidemiologica (ore 80):

metodologia epidemiologica	ore	30
igiene ambientale del territorio	»	30
educazione sanitaria	»	20

Economico-legislativa (ore 80):

economia sanitaria	»	40
contabilità sanitaria	»	40

Programmazione socio-sanitaria (ore 160):

programmazione sanitaria applicata	»	70
urbanistica e architettura sanitaria	»	30
tecniche di direzione sanitaria	»	30
valutazione dei servizi socio-sanitari	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 194. — La didattica è integrata da attività pratiche seminariali. In particolare sono previsti un laboratorio di elaborazioni dati ed esercitazioni pratiche presso istituti o cliniche e strutture del Servizio sanitario nazionale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli 232 e 233 relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 232. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 233. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 234. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 235. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 236. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 237. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 238. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica:	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 239. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica; chirurgia apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia ed ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Gli articoli da 287 a 295, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia sperimentale, che muta denominazione in psicologia clinica, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 287. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola si articola nei due seguenti indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;

psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, indirizzo psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo, indirizzo psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

Art. 288. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 289. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 290. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 291. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 292. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:
teorie e metodologia della psicologia clinica;
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
psicologia dello sviluppo;
psicofisiologia clinica;
psicologia sociale e dei gruppi;
genetica medica e del comportamento;
neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:
teoria e tecnica dei test psicologici;
teoria e tecnica del colloquio clinico;
teorie e tecniche di analisi del comportamento;
teorie e tecniche di analisi istituzionale;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
psichiatria;
neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:
teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
psicoterapia psicoanalitica;
psicoterapia comportamentale;
psicoterapia relazionale sistemica;
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;
tecnica delle psicoterapie brevi;
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
tecniche di intervento psicologico sui gruppi;
tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;
tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;
interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:
psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;
interventi psicologici negli handicap;
interventi psicologici in campo gerontologico;
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;
psicosomatica;
medicina criminologica e psichiatria forense;
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 293. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):
teoria e tecnica dei test psicologici . . . ore 60
teoria e tecnica del colloquio clinico » 60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica . . . . ore 60
psicofisiologia clinica . . . . » 60
neurofisiologia e psicofarmacologia . » 60

Psicodiagnostica (ore 220):
teorie e tecniche di analisi del comportamento. » 60
psichiatria . . . . » 60
neuropsicologia clinica . . . . » 50
teorie e tecniche di analisi istituzionale » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):
teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico . . . . ore 70
psicoterapia psicoanalitica . . . . . . » 70
psicoterapia comportamentale . . . . » 70
psicoterapia relazionale sistemica . . » 70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress» . . . . » 60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni. . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):
tecniche delle psicoterapie brevi . . . ore 70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno . . . . » 70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento . . . . . . » 70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi . . . . » 70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. . . . . » 60
interventi psicologici sull'anziano . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):
psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento . . . . ore 70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria . . . . » 60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione . . . . » 60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica . . . . » 70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni . . . . » 70
psicosomatica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):
interventi psicologici negli handicap ore 70
interventi psicologici in campo gerontologico . . . . » 70
medicina criminologica e psichiatria forense . . . . » 60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario . . . . » 60
psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico. . . . . » 70
psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 290, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 176

88A5072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1248 a 1252 relativi alla scuola di specializzazione in ingegneria sanitaria, che muta denominazione in ingegneria sanitaria ed ambientale, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ingegneria sanitaria ed ambientale

Art. 1248. — Il corso di specializzazione d'ingegneria sanitaria della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 892, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, assume la veste e la denominazione di scuola di specializzazione in ingegneria sanitaria ed ambientale.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nei campi dell'ingegneria sanitaria ed ambientale. Attese le diverse professionalità conseguibili, la scuola si articola in un indirizzo territoriale e un indirizzo industriale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ingegneria sanitaria ed ambientale, indirizzo territoriale/indirizzo industriale.

Art. 1249. — La scuola ha la durata di due anni. Piano di formazione, che gli specializzandi sono tenuti a seguire, è riportato nel successivo art. 1254 nella sua articolazione per indirizzi.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun indirizzo e per anno di corso per un totale di venti specializzandi per ciascun anno di corso.

Art. 1250. — Ai sensi della normativa generale, gli organismi interessati alla conduzione della scuola sono: la facoltà di ingegneria, il dipartimento di idraulica, gestione delle risorse idriche ed ingegneria ambientale ed il dipartimento di ingegneria chimica.

Art. 1251. — Alla scuola si accede per concorso; a questo sono ammessi i laureati in ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso le università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, al titolo di cui al precedente comma.

Art. 1252. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) pubblicazioni su tematiche ambientali.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 1253. — Lo svolgimento degli studi è suddiviso in quattro semestri: il primo propedeutico comune ai due indirizzi, il secondo ed il terzo specifici per ciascun indirizzo, il quarto è riservato al completamento della tesi di diploma, il cui argomento deve essere concordato con il docente o i docenti che ne seguiranno la preparazione, all'inizio del terzo semestre di corso. I corsi di formazione, si articoleranno in moduli di formazione; ciascuno dei quali a durata semestrale. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Ciascun modulo prevede cinquanta-sessanta ore di insegnamento delle quali almeno un terzo dovranno essere dedicate ad esercitazioni di laboratorio numeriche, o progettuali.

La composizione delle aree disciplinari a cui ciascun modulo si riferisce è indicata nel successivo art. 1254, con riferimento ai due indirizzi (territoriale ed industriale), in cui la scuola è suddivisa. Altri indirizzi potranno essere previsti.

Art. 1254 *(Piano di formazione)*

INDIRIZZO TERRITORIALE/INDIRIZZO INDUSTRIALE.

1° Semestre (comune ai due indirizzi):

1) igiene generale; igiene industriale e del lavoro; principi di tossicologia;

2) chimica generale ed organica, con riferimento ai problemi dell'ambiente: acqua, aria, suolo;

3) complementi di idraulica e meccanica dei fluidi; principi di ingegneria sanitaria ed ambientale;

4) elementi di microbiologia; elementi di parassitologia; ecologia applicata;

5) legislazione e normativa ambientale; politica ambientale; economia applicata al territorio.

INDIRIZZO TERRITORIALE.

2° Semestre:

1) idrologia; elementi di idraulica costiera e gestione delle coste;

2) valutazione dell'impatto ambientale; protezione dell'ambiente marino; tutela del suolo, delle falde idriche e delle coste;

3) geografia urbana; igiene edilizia ed urbana; pianificazione territoriale; gestione delle risorse idriche;

4) elementi di probabilità e statistica; teoria dei sistemi; ricerca operativa.

3° Semestre:

1) acquedotti, fognature con progetti;

2) recupero dei reflui; gestione ed esercizio degli impianti; trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi della depurazione;

3) trattamenti delle acque di approvvigionamento con progetti; trattamenti delle acque reflue con progetti;

4) biotecnologie; elementi di recupero energetico; condizionamento degli ambienti; sistemi di disinquinamento atmosferico;

5) geotecnica; strutture speciali.

4° Semestre:

1) illustrazioni di «Case Histories» e visite guidate ad impianti di depurazione ed industriali;

2) preparazione della tesi con progetti.

INDIRIZZO INDUSTRIALE.

2° Semestre:

1) operazioni fondamentali ricorrenti negli impianti di trattamento acque reflue industriali; impianti di trattamento;

2) apparecchiature e impianti di trattamento di scarichi gassosi da impianti fissi e mobili; sistemi di dispersione di scarichi gassosi;

3) cicli riproduttivi industriali; gestione dell'ambiente di lavoro; la sicurezza e l'ambiente (scarichi di emergenza, prevenzione degli incendi, di esplosioni, etc.), modificazioni di processi industriali finalizzate al contenimento di scarichi inquinanti;

4) classificazione degli scarichi inquinanti per tipo di industria; trattamenti depuranti; soluzioni alternative; incidenza della depurazione sui costi di produzione.

3° Semestre:

1) conservazione e recupero delle risorse; ciclo delle acque e delle acque industriali; riqualificazione e riutilizzo; gestione tecnico-economica degli impianti;

2) processi ed impianti di trattamento ed inertizzazione dei fanghi; trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, industriali, tossici e nocivi;

3) dosaggio e controllo di inquinanti in acque e gas di scarico; controllo e strumentazione industriale; gestione dati ambientali;

4) pianificazione territoriale; tessuto urbano e zone industriali; piani di risanamento.

4° Semestre:

1) illustrazione di «Case Histories» e visite guidate ad impianti di depurazione ed industriali;

2) preparazione della tesi con progetti.

Gli insegnamenti afferiscono tutti alla facoltà di ingegneria, senza preclusione di apporti alla didattica di docenti di altre facoltà.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 370

88A5071

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1988.

Autorizzazione alla «Minerva assicurazioni S.p.a.», con sede legale in Segrate, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro delle finanze;

Vista la domanda con la quale la «Minerva assicurazioni S.p.a.», con sede legale in Segrate (Milano), ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto articolo 39, n. 5;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 28 luglio 1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1988 contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La «Minerva assicurazioni S.p.a.», con sede legale in Segrate (Milano), è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 14/13523 del 16 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5097

DECRETO 20 dicembre 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1988 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle Finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di novembre 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di novembre 1988 è accertato come segue:

Dollaro USA	1299,297
Marco tedesco	743,376
Franco francese	217,609
Fiorino olandese	659,141
Franco belga	35,466
Lira sterlina	2351,045
Lira irlandese	1986,274
Corona danese	192,667
Dracma greca	8,975
Ecu	1540,772
Dollaro canadese	1067,317
Yen giapponese	10,557
Franco svizzero	885,885
Scellino austriaco	105,696
Corona norvegese	197,832

Corona svedese	213,588
Marco finlandese	313,853
Escudo portoghese	8,936
Peseta spagnola	11,299
Dollaro australiano	1106,848

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A5098

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° dicembre 1988.

Modificazioni ai contratti tipo (*A*/RT, *B*/RT, *A*/RTF, *B*/RTF), regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore diporto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1987, con il quale sono stati approvati i contratti tipo (*A*/RT, *B*/RT, *A*/RTF, *B*/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico ed il contratto tipo per il settore diporto;

Considerato che l'applicazione del decreto ministeriale predetto e dei contratti tipo allegati al medesimo ha comportato talune difficoltà connesse alla decorrenza dell'entrata in vigore del decreto ministeriale medesimo ed alle modalità di adeguamento dei canoni, delle spese di impianto e del contributo iniziale di primo impianto;

Considerato che le società concessionarie (Sirm e Telemar) hanno concordato con le confederazioni armatoriali (Fedar-Linea e Confitarma) le variazioni da apportare ai contratti tipo in questione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1987, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza 1° gennaio 1988 tutti i contratti di gestione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche delle navi da passeggeri e da carico, nonché quelli concernenti le navi e le imbarcazioni da diporto, sono sostituiti dai contratti tipo di cui all'art. 1, ferme restando le scadenze già stabilite per i singoli contratti e per le relative licenze di esercizio».

Art. 2.

1. Le modalità di adeguamento dei canoni, delle spese di impianto e dei contributi iniziali di primo impianto riportate di seguito ai contratti tipo «*A*/RT, *B*/RT, *A*/RTF, *B*/RTF» ed al contratto tipo per il settore «diporto», acclusi al decreto ministeriale 23 dicembre 1987 citato nelle premesse, sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 1989, nei termini riportati negli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 1° dicembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

CONTRATTO TIPO «*A*/RT»

Modalità di adeguamento delle spese di impianto di cui alla tabella 1

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese di impianto di cui alla tabella 1, aggiornate secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione così determinata sarà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione.

Modalità di adeguamento dei canoni di cui alla tabella 2

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I canoni di esercizio e manutenzione di cui alla tabella 2, aggiornati secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988; l'80% di detta variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei canoni di esercizio e manutenzione a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. L'80% di detta variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione».

(*Seguono le firme*).

CONTRATTO TIPO «*B*/RT»

Modalità di adeguamento del «contributo iniziale di primo impianto» e del «canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione» da applicare per i singoli apparati installati sia su navi passeggeri che da carico.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione di cui alla tabella allegata, aggiornati secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei contributi di primo impianto nella misura del 100% e dei canoni di noleggio, esercizio e manutenzione nella misura dell'80% a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento.

Tale variazione percentuale sarà utilizzata al 100% per l'adeguamento dei contributi di primo impianto ed all'80% per l'adeguamento dei canoni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione».

(*Seguono le firme*).

CONTRATTO TIPO «*A*/RTF»

Modalità di adeguamento delle spese di impianto di cui alla tabella 1

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese di impianto di cui alla tabella 1, aggiornate secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione così determinata sarà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione».

Modalità di adeguamento dei canoni di cui alla tabella 2

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I canoni di esercizio e manutenzione di cui alla tabella 2, aggiornati secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988; l'80% di detta variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei canoni di esercizio e manutenzione a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. L'80% di detta variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione».

(*Seguono le firme*).

CONTRATTO TIPO «*B*/RTF»

Modalità di adeguamento del «contributo iniziale di primo impianto» e «canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione» da applicare per i singoli apparati installati sia su navi passeggeri che da carico.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I contributi di primo impianto ed i canoni di noleggio, esercizio e manutenzione di cui alla tabella allegata, aggiornati secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione dei contributi di primo impianto nella misura del 100% e dei canoni di noleggio, esercizio e manutenzione nella misura dell'80% a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. Tale variazione percentuale sarà utilizzata al 100% per l'adeguamento dei contributi di primo impianto ed all'80% per l'adeguamento dei canoni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione».

(*Seguono le firme*).

CONTRATTO TIPO «DIPORTO»

Revisione annuale canoni

Il testo è sostituito dal seguente:

«I canoni annui di cui alla tabella 1, aggiornati secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggetti a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto all'indice ISTAT delle «Retribuzioni orarie contrattuali» settore industria di gennaio 1988.

A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice ISTAT citato disponibile a tale data si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto all'indice rilevato a gennaio 1988 e la rivalutazione decorrerà dal 1° gennaio 1989.

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice ISTAT citato disponibile a tale data e l'indice ISTAT utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione così determinata sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione stessa».

Revisione annuale spese di impianto

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese di impianto di cui alla tabella 1, aggiornate secondo le modalità di adeguamento di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1987, sono soggette a revisione annuale sulla base delle variazioni che interverranno rispetto al valore del «carico salariale medio orario» calcolato dall'A.N.I.E. (Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche) in vigore a gennaio 1988».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A gennaio 1989, sulla base dell'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data, si procederà alla determinazione della variazione percentuale intervenuta rispetto al valore in atto a gennaio 1988. Tale variazione percentuale costituirà l'aliquota di rivalutazione delle spese di impianto a decorrere dal 1° gennaio 1989».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dal gennaio di ciascun anno successivo l'aliquota di rivalutazione sarà determinata ponendo a raffronto l'ultimo indice del «carico salariale medio orario» disponibile a tale data e l'indice del «carico salariale medio orario» utilizzato l'anno precedente per l'analoga operazione di adeguamento. La rivalutazione così determinata sarà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sarà effettuata la rilevazione».

(*Seguono le firme*).

88A5115

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1988.

Applicazione delle disposizioni concernenti la determinazione delle percentuali di variazione per il collegamento delle pensioni alla dinamica salariale, degli aumenti semestrali per la scala mobile e dei conguagli per l'anno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonché l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1988) recante i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1988;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;

Considerata la necessità:

di accertare la percentuale di aumento delle pensioni per dinamica salariale dal 1° gennaio 1989;

di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti semestrali delle pensioni relativi al 1° maggio e al 1° novembre 1988;

di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° maggio e dal 1° novembre 1989, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazioni suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è risultata pari a + 2,7.

Art. 2.

Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe e i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1988, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 2,6 dal 1° maggio e + 2,6 dal 1° novembre.

Art. 3.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1989 sono determinate in misura pari a + 2,2 dal 1° maggio e + 1,7 dal 1° novembre.

Art. 4.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 5.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° maggio e dal 1° novembre 1989 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

88A5099

DECRETO 23 dicembre 1988.

Determinazione, per l'anno 1989, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario agevolato previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale, la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste delle leggi citate in premessa, è stata demandata al Ministro del tesoro;

Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e del 15 giugno 1988 con i quali è stata fissata, per l'anno 1988, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione onnicomprensiva per l'anno 1989;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, come appresso:

a) 1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989;

b) 1,90% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5132

DECRETO 23 dicembre 1988.

Determinazione, per l'anno 1989, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101; 4 giugno 1975, n. 172; 10 ottobre 1975, n. 517; 12 agosto 1977, n. 675; 4 novembre 1963, n. 1457 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate, è stata rideterminata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento.

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1989;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5133

DECRETO 23 dicembre 1988.

Determinazione, per l'anno 1989, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi;

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata rideterminata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1989;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5134

DECRETO 23 dicembre 1988.

Determinazione, per l'anno 1989, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed è stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata rideterminata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,30 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1989;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5135

DECRETO 23 dicembre 1988.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1989 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e 15 giugno 1988, con i quali è stata fissata, per l'anno 1988, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1989;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,45% per i contratti condizionati stipulati nel 1989;

b) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5136

DECRETO 23 dicembre 1988.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1989 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 271777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234 del 1978;

Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e 15 giugno 1988, con i quali è stata fissata, per l'anno 1988, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1989;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50%;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A5137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 in favore dei dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta) e filiali vendita nazionali:

periodo: dal 13 giugno 1988 al 2 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, per amministrazione straordinaria.

2) *S.r.l. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti di None (Torino), Rivalta (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino, stabilimenti di Pianezza (Torino) e S. Giorgio Canavese (Torino):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino, stabilimenti di Pianezza (Torino) e S. Giorgio Canavese (Torino):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino, stabilimenti di S. Giorgio Canavese (Torino) e Venaria (Torino):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino, stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli), stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli), stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Lames*, con sede in Chiavari (Genova), stabilimento di Chiavari (Genova):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 5 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Lames*, con sede in Chiavari (Genova), stabilimento di Chiavari (Genova):

periodo: dal 6 settembre 1987 al 5 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Lames*, con sede in Chiavari (Genova), stabilimento di Chiavari (Genova):

periodo: dal 6 marzo 1988 al 31 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Cartiere Sterzi*, con sede in Milano per il solo stabilimento di Varese e per deposito di Novate Milanese (Milano) e uffici e magazzino in Milano:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagàmento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera-Venaria (Torino), stabilimenti di Savonera-Venaria (Torino) e Torino:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera-Venaria (Torino), stabilimenti di Savonera-Venaria (Torino) e Torino:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Società tipografica piemontese*, con sede in Torino, stabilimento di Torino:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 28 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Società tipografica piemontese*, con sede in Torino, stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 aprile 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Zanussi Elettromeccanica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Mel (Belluno):

periodo: dal 9 novembre 1987 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Zanussi componenti plastica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Zanussi componenti plastica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Zanussi elettromeccanica*, ora ditta Sole, dal 6 ottobre 1987 ditta Sole, con sede in Pordenone e stabilimento di Comina (Pordenone):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Prestel*, con sede in Milano e stabilimento di Alba (Cuneo):

periodo: dal 20 maggio 1985 al 19 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Prestel*, con sede in Milano e stabilimento di Alba (Cuneo):

periodo: dal 20 novembre 1985 al 20 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a Moore Paragon italiana*, con sede in Ceranesi (Genova), stabilimenti di Ceranesi (Genova) e Silvano D'Orba (Alessandria):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Moore Paragon italiana*, con sede in Ceranesi (Genova), stabilimenti di Ceranesi (Genova) e Silvano D'Orba (Alessandria):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Triggiano* già *Superga*, con sede in Torino per il solo stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.p.a. Triggiano* già *Superga*, con sede in Torino per il solo stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Sap Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.p.a. Sup Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, per concordato preventivo.

30) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 26 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, per concordato preventivo.

31) *S.n.c. Officina metalmeccanica Moise & C.*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Domodossola (Novara):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 1° dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.n.c. Officina metalmeccanica Moise & C.*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Domodossola (Novara):

periodo: dal 2 dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.M.A.E. - Soc. Merid. Accessori Elastomerici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.p.a. Ceramica Vogue*, con sede in Cerrione (Vercelli) e stabilimento di Cerrione (Vercelli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Francesco Cinzano & C.*, con sede in Torino e stabilimento di S. Vittoria d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Inramit*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.p.a. Inramit*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987 dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Automotive Products Lockeed*, con sede in Milano e stabilimento di Cairo Montenotte (Savona):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

39) *S.p.a. Foredit*, con sede in Torino e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Foredit* con sede in Torino e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. N.Mv.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. Rivoira*, con sede in Torino e stabilimenti di unità nazionali:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.a.s. Pettiti Confezioni*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Bomec*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

45) *S.r.l. I.T. - Italiana tappeti*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a Santamaria manutenzioni navali industriali*, con sede in Genova, stabilimenti di Genova, Muggiano (La Spezia) e Riva Trigoso (Genova):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a Santamaria manutenzioni navali industriali*, con sede in Genova, stabilimenti di Genova, Muggiano (La Spezia) e Riva Trigoso (Genova):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 24 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, per amministrazione controllata.

49) *S.p.a. S.L.I.E.* presso Fincantieri, con sede in Genova e stabilimento di Sestri Levante, frazione Riva Trigoso (Genova):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Emerson Electronics*, con sede in Firenze, stabilimenti di Firenze, Siena, centri di assistenza tecnica di Brescia, centri di assistenza tecnica di Genova, centri di assistenza tecnica di Torino:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1981: dal 1° settembre 1980;
pagamento diretto: si;
azienda in concordato preventivo;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. G.C.T.*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *G.M. Gruppo Textura*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. D'Avenza*, con sede in Avenza di Carrara (Massa Carrara) e stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara):

periodo: dal 29 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Nuove grafiche Meini*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni (Siena):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Nuove grafiche Meini*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni (Siena):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. La Capannuccia*, con sede in Firenze e stabilimento di Bagno a Ripoli, località Grassina (Firenze):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Textura*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Nuova Universal Color*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Nuova Universal Color*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Lips italiana*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Lips italiana*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 27 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

14) *S.r.l. Fornace laterizi Crestini*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, azienda in concordato preventivo.

15) *S.r.l. Fornace laterizi Crestini*, con sede in Pienza (Siena) e stabilimento di Pienza (Siena):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 27 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, azienda in concordato preventivo.

16) *S.p.a. Industria confezioni Cirano*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale: 4 aprile 1987 dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. C.I.L.E.T.*, con sede in Pisa e centri operativi in Barga, (Lucca), Lucca, Fonteblanda (Grosseto), Livorno, Portoferraio, Venturina (Livorno), Ospedaletto (Pisa), Ponsacco (Pisa) e Saline di Volterra (Pisa):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. C.I.L.E.T.*, con sede in Pisa e centri operativi in Barga, (Lucca), Lucca, Fonteblanda (Grosseto), Livorno, Portoferraio, Venturina (Livorno), Ospedaletto (Pisa), Ponsacco (Pisa) e Saline di Volterra (Pisa):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Arredacucine*, con sede in Gambassi Terme (Firenze) e stabilimento di Gambassi Terme (Firenze):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale; ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale: 2 settembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Arredacucine*, con sede in Gambassi Terme (Firenze) e stabilimento di Gambassi Terme (Firenze):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Valuna*, con sede in Certaldo (Firenze) e stabilimento di Certaldo (Firenze):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Mas Jot*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Silak*, con sede in Vinci, frazione Sovigliana (Firenze) e stabilimento di Vinci, frazione Sovigliana (Firenze):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

24) *Ma.Bi. di Conti Cesare*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

25) *Ma.Bi. di Conti Cesare*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Serafino Donati*, con sede in Pescaglia (Lucca) e stabilimento di Pescaglia (Lucca):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Bruscoli*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Bruscoli*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.p.a. Super Rifle*, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e stabilimento di Barberino di Mugello (Firenze):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Firenze e stabilimento di Reggello (Firenze):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.n.c. Calzaturificio Tre più uno*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
escluse unità in contratto formazione lavoro;
contributo addizionale: no.

32) *S.n.c. Calzaturificio Tre più uno*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 5 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
escluse unità in contratto formazione lavoro.

33) *S.r.l. Senese fiale*, con sede in Siena e stabilimento di Siena:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale: no.

34) *Riccardo confezioni*, con sede in Poggio a Caiano (Firenze) e stabilimento di Poggio a Caiano (Firenze):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *S.n.c. Fior del monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.n.c. Fior del monte Amiata*, con sede in Seggiano (Grosseto) e stabilimento di Seggiano (Grosseto):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Calzaturificio Tani*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 19 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Nova Rico*, con sede in Impruneta (Firenze) e stabilimento di Impruneta (Firenze):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

39) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 5 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;.
prima concessione: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

41) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 23 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79;
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. Silvest*, con sede in Firenze e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.a.s. Filatura e tintoria Fratelli Fineschi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

44) *S.a.s. Filatura e tintoria Fratelli Fineschi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. Manifattura Bellandi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. Manifattura Bellandi*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A5023

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Jonica edile» (già Bruzia edile), in Soverato.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1988 il rag. Eugenio Travaglio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Jonica edile» (già Bruzia edile), con sede in Soverato (Catanzaro), posta in liquidazione ex art. 2544 del Codice civile con precedente decreto del 24 febbraio 1967 in sostituzione della dott.ssa Ida Pàladino, rinunciataria.

88A5103

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 30 novembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Maridiana a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Sinni in data 28 settembre 1977, rep. 9827, reg. soc. 6942, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Santa Zita a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 5 maggio 1960, rep. 15612, reg. soc. 3290, tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola Consorzio sviluppo attività montane a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Lazzareschi in data 13 luglio 1962, rep. 6394, reg. soc. 3581, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia La Pineta, già cooperativa edilizia l'Arborato cerchio a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 18 luglio 1958, rep. 9759, reg. soc. 3108, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Giovannini in data 4 aprile 1963, rep. 29589, reg. soc. 3686, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Lucchese L'Esare a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 29 marzo 1958, rep. 34273, reg. soc. 3054, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione lavoro e progresso a r.l., con sede in Barga (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 24 agosto 1978, rep. 167430, reg. soc. 7408, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Michele di Benabbio a r.l., con sede in Lucca, costituita per rogito Stefani in data 21 marzo 1960, rep. 21808, reg. soc. 3280, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Silvia a r.l., con sede in Camaiore (Lucca), costituita per rogito Sartini in data 29 aprile 1972, rep. 20504, reg. soc. 5064, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Le Pianore a r.l., con sede in Camaiore (Lucca), costituita per rogito Galafate Orlandi in data 18 novembre 1977, rep. 36775, reg. soc. 7023, tribunale di Lucca;

società cooperativa produzione e lavoro Monte Sumbra a r.l., con sede in Careggine (Lucca), costituita per rogito Canale Parola in data 7 gennaio 1975, rep. 3558, reg. soc. 5900, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Amicizia uno a r.l., con sede in Lido di Camaiore (Lucca), costituita per rogito Tolomei in data 12 febbraio 1979, rep. 3125, reg. soc. 7698, tribunale di Lucca;

società cooperativa produzione e lavoro di Lavoro Grata a r.l., con sede in Minucciano (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 15 giugno 1972, rep. soc. 5092, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Strettoria a r.l., con sede in Pietrasanta (Lucca), costituita per rogito Maccheroni in data 21 dicembre 1978, rep. 61300, reg. soc. 7581, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Postelegrafonici d'Italia a r.l., con sede in Pietrasanta (Lucca), costituita per rogito Guidugli in data 22 agosto 1959, rep. 33086, reg. soc. n. 3191, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Rossana a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Rizzo in data 20 dicembre 1971, rep. 17532, reg. soc. 4979, tribunale di Lucca;

società cooperativa di consumo Godot - Cooperativa libraria a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Maccheroni in data 10 gennaio 1981, reg. soc. 9089, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione e lavoro M.E.V.O.E.S.P. - Manutenzione edile vaglina opere e servizi pubblici a r.l., con sede in Vagli di Sotto (Lucca), costituita per rogito Tolomei in data 6 marzo 1979, rep. 5824, reg. soc. 7781, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Oasi a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 10 ottobre 1962, rep. 28566, reg. soc. 3613, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Malta a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Garzia in data 27 settembre 1974, rep. 35167, reg. soc. 5795, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci a r.l., con sede in Viareggio, costituita per rogito Garzia in data 26 settembre 1974, rep. 35164, reg. soc. 5794, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia Il Giglio verde a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Borgioli in data 3 agosto 1955, rep. 7682, reg. soc. 12822, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Sperimento coop. a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Acquaro in data 27 luglio 1978, rep. 3319, reg. soc. 27333, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Bosco di Mimose a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito Navetta in data 20 febbraio 1980, rep. 11798, reg. soc. 29851, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., con sede in Barberino di Mugello (Firenze), costituita per rogito Mengacci in data 21 luglio 1975, rep. 31857, reg. soc. 29963, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione e lavoro Laterizio S. Matteo a r.l., con sede in Castelfiorentino (Firenze), costituita per rogito Masi in data 2 giugno 1948, rep. 6051, reg. soc. 9064, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Lavoratori di Pietramala a r.l., con sede in Fiorenzuola (Firenze), costituita per rogito Mengacci in data 2 settembre 1978, rep. 40245, reg. soc. 27480, tribunale di Firenze;

società cooperativa di produzione e lavoro S.C.A.L.A. - Società cooperativa artigiana del legno e affini a r.l., con sede in Lastra a Signa (Firenze), costituita per rogito Tonini in data 18 febbraio 1949, rep. 2447, reg. soc. 9397, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Il Lago a r.l., con sede in Londa (Firenze), costituita per rogito Piccinini in data 6 ottobre 1980, rep. 18813, reg. soc. 30956, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia ferrovieri dello Stato Co.E.Fer.S. a r.l., con sede in Pontassieve (Firenze) in data 19 maggio 1954, rep. 2171, reg. soc. 12672, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Oasi di Caletta a r.l., con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Ersoch in data 29 marzo 1977, rep. 47870, reg. soc. 4587, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia L'Artigiana a r.l., con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 19 luglio 1974, rep. 52481, reg. soc. 3576, tribunale di Prato;

società cooperativa mista La Casa Madre a r.l., con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Spighi in data 12 ottobre 1949, rep. 21847, reg. soc. 9670, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia 22 Maggio a r.l., con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 30 maggio 1974, rep. 56713, reg. soc. 3520, tribunale di Prato;

società cooperativa edilizia La Gora a r.l., con sede in Scarperia (Firenze), costituita per rogito Piccinini in data 12 febbraio 1977, rep. 12060, reg. soc. 25606, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Olmo a r.l., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Berardi in data 18 aprile 1973, rep. 21193, reg. soc. 22013, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Marte a r.l., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Agnoletti in data 16 giugno 1969, rep. 5955, reg. soc. 19737, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia lavoratori riuniti a r.l., con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze), costituita per rogito Ritzu in data 26 giugno 1956, rep. 29764, reg. soc. 13134, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia San Lorenzo a r.l., con sede in Signo (Firenze), costituita per rogito Gargani in data 31 dicembre 1950, rep. 2395, reg. soc. 10319, tribunale di Firenze;

società cooperativa edilizia Fiamme Gialle a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Siciliani in data 11 gennaio 1983, rep. 207451, reg. soc. 7947, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia dipendenti A.T.U.M. a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Lemmi in data 7 settembre 1964, rep. 66873, reg. soc. 3047, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia Geotermica a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Luccarelli in data 9 marzo 1972, rep. 4187, reg. soc. 3763, tribunale di Pisa;

società cooperativa mista Consorzio acquisti e vendite artigiani a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 3 novembre 1959, rep. 21597, reg. soc. 2597, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola Coltano cooperativa a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 21 gennaio 1958, rep. 16811, reg. soc. 2451, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia La Tartaruga a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Lemmi in data 23 aprile 1971, rep. 115364, reg. soc. 3657, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia Fiducia a r.l., con sede in Pisa, costituita per rogito Ciampi in data 10 maggio 1973, rep. 110916, reg. soc. 3966, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia Il Castello a r.l., con sede in Lari (Pisa), costituita per rogito Michelangeli in data 14 aprile 1980, rep. 127044, reg. soc. 5298, tribunale di Pisa;

società cooperativa di produzione e lavoro Fratellanza operaia a r.l., con sede in Montecatini V.C. (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 25 maggio 1949, rep. 10865, reg. soc. 1785, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola Là Pecciolese a r.l., con sede in Peccioli (Pisa), costituita per rogito Tumbiolo in data 22 gennaio 1976, rep. 241058, reg. soc. 4588, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola consorzio volontario pisano per la difesa fitosanitaria tra F.I.T. a r.l., con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), costituita per rogito Landini in data 17 maggio 1965, rep. 87743, reg. soc. 3103, tribunale di Pisa;

società cooperativa agricola coltivatori diretti produttori Valle del Serchio a r.l., con sede in S. Giuliano Terme (Pisa), costituita per rogito Luccarelli in data 5 giugno 1971, rep. 3571, reg. soc. 3640, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia Colle Alto di San Romano, già Poggio di Cecio a r.l., con sede in S. Miniato (Pisa), costituita per rogito Chieffi in data 26 febbraio 1976, rep. 6431, reg. soc. 4653, tribunale di Pisa;

società cooperativa edilizia Aurora cooperativa a r.l., con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa), costituita per rogito Ciampi in data 14 gennaio 1979, rep. 127693, reg. soc. 5600, tribunale di Pisa;

società cooperativa mista Camping Coop. 80 a r.l., con sede in Volterra (Pisa), costituita per rogito Siciliani in data 7 novembre 1979, rep. 121362, reg. soc. 6044;

88A5104

MINISTERO DEL TESORO

N. 242

Corso dei cambi del 14 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1288,200	1288,200	1288 —	1288,200	1288,200	1287,97	1287,750	1288,200	1288,200	1288,20
Marco germanico	736,900	736,900	736,80	736,900	736,900	736,89	736,890	736,900	736,900	736,90
Franco francese	215,530	215,530	215,70	215,530	215,530	215,55	215,570	215,530	215,530	215,53
Fiorino olandese	652,950	652,950	653 —	652,950	652,950	652,94	652,940	652,950	652,950	652,95
Franco belga	35,132	35,132	35,15	35,132	35,132	35,13	35,136	35,132	35,132	35,12
Lira sterlina	2343,850	2343,850	2341 —	2343,850	2343,850	2343,92	2344 —	2343,850	2343,850	2343,85
Lira irlandese	1971 —	1971 —	1970 —	1971 —	1971 —	1970,62	1970,250	1971 —	1971 —	—
Corona danese	190,730	190,730	190,90	190,730	190,730	190,73	190,740	190,730	190,730	190,73
Dracma	8,855	8,855	8,86	8,855	—	—	8,855	8,855	8,855	—
E.C.U.	1529,250	1529,250	1528,75	1529,250	1529,250	1529,22	1529,200	1529,250	1529,250	1529,75
Dollaro canadese	1071,250	1071,250	1072 —	1071,250	1071,250	1071,70	1072,150	1071,250	1071,250	1071,25
Yen giapponese	10,446	10,446	10,45	10,446	10,446	10,44	10,447	10,446	10,446	10,44
Franco svizzero	876,280	876,280	876,20	876,280	876,280	876,09	875,900	876,280	876,280	876,28
Scellino austriaco	104,730	104,730	104,60	104,730	104,730	104,72	104,720	104,730	104,730	104,73
Corona norvegese	198,170	198,170	198,25	198,170	198,170	198,22	198,280	198,170	198,170	198,16
Corona svedese	212,440	212,440	212,40	212,440	212,440	212,45	212,460	212,440	212,440	212,45
FIM	312,600	312,600	312,65	312,600	312,600	312,69	312,780	312,600	312,600	—
Escudo portoghese	8,883	8,883	8,88	8,883	8,883	8,89	8,850	8,883	8,883	8,88
Peseta spagnola	11,317	11,317	11,33	11,317	11,317	11,33	11,350	11,317	11,317	11,32
Dollaro australiano	1092,250	1092,250	1090 —	1092,250	1092,250	1092,75	1093,250	1092,250	1092,250	1092,35

Media dei titoli del 14 dicembre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,825
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	101,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,775
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,100
» » » 21- 4-1987/94	72,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,750
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	86,450
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,325
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	99,650
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,075
» » » » 1- 2-1984/91	100,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	99,175
» » » » 1- 4-1984/91	100,100
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,300
» » » » 1- 7-1984/91	99,650
» » » » 1- 8-1984/91	99,425
» » » » 1- 9-1984/91	99,500
» » » » 1-10-1984/91	99,575
» » » » 1-11-1984/91	99,600
» » » » 1-12-1984/91	99,525
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	98,100
» » » » 18- 4-1986/92	97,025
» » » » 19- 5-1986/92	96,225
» » » » 20- 7-1987/92	97,350
» » » » 19- 8-1987/92	97,425
» » » » 1-11-1987/92	97,450
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	94,975
» » » » 17- 7-1986/93	95,200
» » » » 19- 8-1986/93	94,975
» » » » 18- 9-1986/93	95,200
» » » » 20-10-1986/93	96,075
» » » » 19-12-1986/93	96,475
» » » » 18-11-1987/93	97,800
» » » » 1- 1-1988/93	97,025
» » » » 1- 2-1988/93	96,925
» » » » 1- 3-1988/93	96,925
» » » » 1- 4-1988/93	97,075
» » » » 1- 5-1988/93	98,225
» » » » 1-10-1987/94	97,525
» » » » 1- 2-1985/95	97,475
» » » » 1- 3-1985/95	93,150
» » » » 1- 4-1985/95	93,125
» » » » 1- 5-1985/95	92,825
» » » » 1- 6-1985/95	93,025
» » » » 1- 7-1985/95	94,325
» » » » 1- 8-1985/95	94,425
» » » » 1- 9-1985/95	94,350
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	95,375
» » » » 1-12-1985/95	95,750
» » » » 1- 1-1986/96	95,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,850
» » » » 1- 2-1986/96	94,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	93,950
» » » » 1- 4-1986/96	93,850
» » » » 1- 5-1986/96	93,700
» » » » 1- 6-1986/96	93,950
» » » » 1- 7-1986/96	93,800
» » » » 1- 8-1986/96	93,775
» » » » 1- 9-1986/96	93,950
» » » » 1-10-1986/96	93,875
» » » » 1-11-1986/96	94,700
» » » » 1-12-1986/96	95,800
» » » » 1- 1-1987/97	94,950
» » » » 1- 2-1987/97	94,500
» » » » 18- 2-1987/97	94,425
» » » » 1- 3-1987/97	94,375
» » » » 1- 4-1987/97	93,575
» » » » 1- 5-1987/97	93,675
» » » » 1- 6-1987/97	93,850
» » » » 1- 7-1987/97	93,700
» » » » 1- 8-1987/97	94,025
» » » » 1- 9-1987/97	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,375
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,550
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,200
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,075
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,525
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,400
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,900
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,450
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,400
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,775
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,050
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,875
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,200
» » » 9,25% 1-10-1990	96,700
» » » 11,50% 1-10-1990	99,675
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,575
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,525
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,375
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,025
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,575
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,550
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,425
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,125
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,200
» » » » 1983/90 11,50%	105 —
» » » » 1984/91 11,25%	105,925
» » » » 1987/91 8,75%	99,200
» » » » 1984/92 10,50%	107,175
» » » » 1985/93 9,60%	103,650
» » » » 1985/93 9,75%	103,850
» » » » 1985/93 9,00%	101,175
» » » » 1985/93 8,75%	101,975
» » » » 1986/94 8,75%	101,175
» » » » 1986/94 6,90%	94,125
» » » » 1987/94 7,75%	94,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M14128

N. 243

Corso dei cambi del 15 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1287 —	1287 —	1287,10	1287 —	1287 —	1287 —	1287,920	1287 —	1287 —	1287 —
Marco germanico	741,500	741,500	741,50	741,500	741,500	741,50	741,500	741,500	741,500	741,50
Franco francese	216,890	216,890	216,60	216,890	216,890	216,89	217,010	216,890	216,890	216,89
Fiorino olandese	657,460	657,460	656,75	657,460	657,460	657,46	657,400	657,460	657,460	657,45
Franco belga	35,365	35,365	35,36	35,365	35,365	35,365	35,370	35,365	35,365	35,36
Lira sterlina	2358,450	2358,450	2356,50	2358,450	2358,450	2358,45	2358,500	2358,450	2358,450	2358,45
Lira irlandese	1981,500	1981,500	1980 —	1981,500	1981,500	1981,50	1981,400	1981,500	1981,500	—
Corona danese	191,800	191,800	191,75	191,800	191,800	191,800	191,770	191,800	191,800	191,80
Dracma	8,904	8,904	8,90	8,904	—	—	8,910	8,904	8,904	—
E.C.U.	1537,350	1537,350	1538 —	1537,350	1537,350	1537,350	1537,350	1537,350	1537,350	1537,35
Dollaro canadese	1071,100	1071,100	1072 —	1071,100	1071,100	1071,100	1072,800	1071,100	1071,100	1071,10
Yen giapponese	10,474	10,474	10,48	10,474	10,474	10,47	10,474	10,474	10,474	10,47
Franco svizzero	878,800	878,800	878,50	878,800	878,800	878,80	878,500	878,800	878,800	878,80
Scellino austriaco	105,305	105,305	105,25	105,305	105,305	105,30	105,255	105,305	105,305	105,30
Corona norvegese	199,090	199,090	199,15	199,090	199,090	199,09	199,100	199,090	199,090	199,09
Corona svedese	213,200	213,200	213,25	213,200	213,200	213,20	213,250	213,200	213,200	213,20
FIM	313 —	313 —	313,75	313 —	313 —	313 —	313,400	313 —	313 —	—
Escudo portoghese	8,872	8,872	8,92	8,872	8,872	8,87	8,925	8,872	8,872	8,87
Peseta spagnola	11,385	11,385	11,4125	11,385	11,385	11,38	11,395	11,385	11,385	11,38
Dollaro australiano	1103,550	1103,550	1107 —	1103,550	1103,550	1103,85	1103,850	1103,550	1103,550	1103,85

Media dei titoli del 15 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,775
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,900
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,300
» » » 18- 3-1987/94	73,100
» » » 21- 4-1987/94	72,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	86,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,575
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	100,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,100
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,300
» » » » 1- 7-1984/91	99,675
» » » » 1- 8-1984/91	99,450
» » » » 1- 9-1984/91	99,525
» » » » 1-10-1984/91	99,550
» » » » 1-11-1984/91	99,600
» » » » 1-12-1984/91	99,450
» » » » 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	98 —
» » » » 18- 4-1986/92	96,975
» » » » 19- 5-1986/92	96,250
» » » » 20- 7-1987/92	97,350
» » » » 19- 8-1987/92	97,425
» » » » 1-11-1987/92	97,225
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	94,925
» » » » 17- 7-1986/93	95,275
» » » » 19- 8-1986/93	94,975
» » » » 18- 9-1986/93	95,225
» » » » 20-10-1986/93	96,125
» » » » 19-12-1986/93	96,525
» » » » 18-11-1987/93	97,925
» » » » 1- 1-1988/93	97,025
» » » » 1- 2-1988/93	96,900
» » » » 1- 3-1988/93	96,900
» » » » 1- 4-1988/93	97,025
» » » » 1- 5-1988/93	98,275
» » » » 1-10-1987/94	97,775
» » » » 1- 2-1985/95	97,525
» » » » 1- 3-1985/95	93,125
» » » » 1- 4-1985/95	93,200
» » » » 1- 5-1985/95	92,825
» » » » 1- 6-1985/95	92,925
» » » » 1- 7-1985/95	94,400
» » » » 1- 8-1985/95	94,350
» » » » 1- 9-1985/95	94,325
» » » » 1-10-1985/95	94,375
» » » » 1-11-1985/95	95,325
» » » » 1-12-1985/95	95,775
» » » » 1- 1-1986/96	95 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,825
» » » » 1- 2-1986/96	94,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	93,875
» » » » 1- 4-1986/96	93,875
» » » » 1- 5-1986/96	93,750
» » » » 1- 6-1986/96	93,800
» » » » 1- 7-1986/96	93,750
» » » » 1- 8-1986/96	93,775
» » » » 1- 9-1986/96	94,025
» » » » 1-10-1986/96	93,750
» » » » 1-11-1986/96	94,625
» » » » 1-12-1986/96	95,725
» » » » 1- 1-1987/97	94,975
» » » » 1- 2-1987/97	94,475
» » » » 18- 2-1987/97	94,425
» » » » 1- 3-1987/97	94,275
» » » » 1- 4-1987/97	93,575
» » » » 1- 5-1987/97	93,625
» » » » 1- 6-1987/97	93,775
» » » » 1- 7-1987/97	93,550
» » » » 1- 8-1987/97	93,950
» » » » 1- 9-1987/97	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,075
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,200
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,225
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,050
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,375
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,425
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,625
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,525
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,825
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,425
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,375
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 10,50% 16- 6-1990	98,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,100
» » » 9,25% 1-10-1990	96,700
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,600
» » » 9,25% 1-12-1990	96,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,525
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,400
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,350
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,425
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,625
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,200
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,600
» » » » 1983/90 11,50%	105,500
» » » » 1984/91 11,25%	105,925
» » » » 1987/91 8,75%	99,200
» » » » 1984/92 10,50%	107,175
» » » » 1985/93 9,60%	103,750
» » » » 1985/93 9,75%	103,950
» » » » 1985/93 9,00%	101,050
» » » » 1985/93 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 8,75%	101,125
» » » » 1986/94 6,90%	94,050
» » » » 1987/94 7,75%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M15128

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 è stata approvata la modifica dell'art. 6, secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

88A5105

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 settembre 1972 all'impresa Tecniterra, con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo, 9, del presidio sanitario denominato Tecnosan 40, già registrato al n. 0307.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 2 gennaio 1973 all'impresa Tecniterra, con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo, 9, del presidio sanitario denominato Tecnosan 50, già registrato al n. 0454.

88A5131

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori al 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma nell'ultima settimana di ottobre 1988, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina posteriore L./kg 14.170;
punta di petto senz'osso L./kg 7.380.

88A5138

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della *serie generale, inclusi i supplementi ordinari:*		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:*		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*